Appendice 3

Linee guida per la collaborazione tra servizi in situazioni familiari complesse: dalla segnalazione alla presa in carico

Azienda Ospedaliera
Guido Salvini"
Garbagnate Milanese

SERCOP

Comune di Rho
Comune di Arese
Comune di Cornaredo
Comune di Lainate
Comune di Pero
Comune di Pogliano Milanese
Comune di Pregnana Milanese
Comune di Settimo Milanese
Comune di Vanzago

1. INTRODUZIONE

L'adozione di un protocollo che indichi le linee guida per la collaborazione tra Sercop, UONPIA e Comuni si colloca nella cornice dell'integrazione socio sanitaria e della co-progettazione nelle politiche per i minori e famiglie, obiettivo perseguito e curato storicamente nella Programmazione Sociale del territorio Rhodense.

Appare strategicamente indispensabile delineare i rispettivi ruoli tra i due Servizi, chiamati sempre più spesso a confrontarsi con situazioni familiari complesse. L'area della tutela minori, in particolare, costituisce un campo di lavoro ad elevata complessità anche per le molteplici interazioni professionali ed istituzionali necessarie per realizzare una presa in carico delle situazioni che sia completa, ma allo stesso tempo non presenti inutili e disfunzionali sovrapposizioni e duplicazioni di interventi.

La UONPIA è un servizio specialistico sanitario che, come meglio evidenziato nel protocollo, ha competenza su tutte le patologie psichiatriche, neuropsicologiche e neurologiche dell'età evolutiva. Storicamente l'approccio della NPI è il lavoro di équipe, che prevede la presenza di più figure mediche e paramediche che accolgono e seguono il bambino, la sua famiglia ed i rapporti con la scuola, condividendo gli obiettivi con tutte le parti coinvolte.

Il Servizio Tutela Minori di Sercop, che dalla sua nascita utilizza e promuove lo stesso approccio, è innanzi tutto chiamato a rispondere al mandato istituzionale che gli è proprio, ovvero di occuparsi di minori in situazione di pregiudizio sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Nell'adempiere a tale mandato, il focus del lavoro è posto sulla tutela dei diritti dei minori e sulla salvaguardia delle relazioni familiari.

I Comuni rimangono il primo interlocutore dei cittadini e la prima risposta alle difficoltà incontrate dalle famiglie.

Il diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine rappresenta un diritto fondamentale, riconosciuto come tale dalle

Convenzioni internazionali (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - 1948) e dal Diritto Italiano (Legge N.184/1983). Al tale diritto fanno da corollario i diritti/doveri dei genitori, dichiarati sia nella Costituzionale Italiana (art. 30 comma 1) che nel Codice Civile (Artt. 315 e ss in tema di responsabilità genitoriale), nonché i doveri dello stato e degli Enti territoriali di sostenere le famiglie (Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia art.1 comma 2, Legge N.184/1983).

Quando però il minore sia sottoposto ad un grave pregiudizio, occorre tutelarlo con misure che prevedano l'allontanamento dal suo contesto familiare, anche in via definitiva (dichiarazione stato di abbandono ex art. 8 comma 1 Legge N.184/1983).

Nel 2012, la Legge N. 172 ha ratificato la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, introducendo nel nostro ordinamento delle norme tese a prevenire e punire severamente ogni forma di sfruttamento dell'infanzia, principalmente attraverso la definizione di nuove fattispecie di reato (adescamento e corruzione di minorenne, prostituzione minorile, istigazione alla pedofilia ecc.).

La legge 219/12 ha introdotto nel Codice Civile l'art. 315 bis c.c., il cui comma 3 riconosce al minore, che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano (es. affidamento nei casi di separazione conflittuale). Una grande passo avanti nell'ottica di una "child-friendly justice", che apre però una serie di interrogativi in merito alla valutazione della "capacità di discernimento" ed alle modalità di ascolto, che non devono costituire un ulteriore fonte di malessere per il minore che già sta affrontando una delicata situazione relazionale.

Si delinea quindi una scenario ad elevata complessità, dove aspetti di tutela giuridica si presentato indissolubilmente connessi a consi-

derazioni sulla salute e sul benessere psicofisico del minore. Le linee guida per la collaborazione tra UONPIA, Sercop e Comuni partono da questa considerazione, ponendosi come punto di arrivo di un confronto avviato da tempo, ma anche come stimolo per il rafforzamento, nel futuro, di forme di integrazione sempre più efficienti.

2. UONPIA

Segnalazione all'autorità giudiziaria di pregiudizio nei confronti di un minore da parte della UONPIA

Linee guida per la segnalazione

Ogni Servizio che venga a conoscenza di elementi o fattori di rischio che possano creare una situazione di pregiudizio nei confronti di minori, è tenuto, secondo l'art.361 del Codice Penale e art.3 della legge 176/91 a segnalare alla Procura della Repubblica.

1. La UONPIA, può avvalersi della consulenza del Servizio Tutela Minori prima di inoltrare una segnalazione all'Autorità Giudiziaria. All'incontro con il Servizio Tutela Minori la UONPIA inviterà tutti i Servizi coinvolti sul caso, con i quali ha collaborato e ha condiviso l'ipotesi della segnalazione.
2. Per i casi seguiti dalla UONPIA in integrazione con i Servizi del territorio prima della segnalazione all'Autorità Giudiziaria si valuterà:

- Quale Servizio, tra i diversi coinvolti diventa referente per la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
- Il focus della segnalazione e la proposta di intervento e di cura da sottoporre al Giudice con particolare attenzione ai seguenti punti:
  - » affidamento all'Ente del minore;
  - » limitazione della responsabilità genitoriale nell'ambito delle

aree: educazione-istruzione-sanità;

» valutazione della personalità dei genitori;

» valutazione delle capacità genitoriali;

» valutazione del nucleo familiare allargato;

» progetto terapeutico per i genitori;

» progetto terapeutico/riabilitativo/educativo per il minore.

3. Se la segnalazione all'Autorità Giudiziaria verrà inoltrata da un Servizio territoriale, la UONPIA su richiesta scritta rilascerà una valutazione clinica psico-diagnostica sul minore in carico da allegare alla segnalazione stessa.
4. Se la segnalazione all'Autorità Giudiziaria verrà inoltrata dalla UONPIA copia della segnalazione verrà inoltrata al Coordinatore del Servizio Tutela Minori e dei Servizi territoriali coinvolti e all'Assistente Sociale del Servizio Sociale del Comune di residenza del minore.
5. Se la segnalazione verrà inoltrata all'Autorità Giudiziaria da parte della UONPIA gli operatori coinvolti avvertiranno i genitori tenendo conto delle linee guida esistenti per tale iter. Se la situazione del minore rimarrà in carico alla UONPIA si valuterà se sia opportuno riassegnare il caso ad altri operatori.

Referente organizzativo per la UONPIA per i casi complessi e multiproblematici segnalati all'Autorità Giudiziaria è l'Assistente Sociale.

Segnalazione all'Autorità Giudiziaria di un minore in regime di emergenza urgenza

I Pubblici Ufficiali od incaricati di un Pubblico Servizio, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art.361 del Codice Penale).

Obbligo di segnalazione immediata:

- minorenne in stato di abbandono (art.9 comma 11 l. 184/83)
- minorenne moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (art.403 c.c.).
- minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (art.25 bis comma 1 R.D.L. n.1404/34 introdotto dalla legge .2269/98 sullo sfruttamento dei minori).
- minori di anni diciotto stranieri privi di assistenza in Italia, che siano vittime di reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (art.25 bis comma 2 R.D.L. n.1404/34).
- proroga di un affidamento familiare o di un collocamento in Comunità o in istituto oltre il termine stabilito o anticipare la cessazione (art.4 comma 5 legge n.184/83)
- minori sottoposti a maltrattamento fisico e psicologico (art.572 C.P.) o abusati

Segnalazione di un minore all'Autorità Giudiziaria in situazione di emergenza da parte di operatori UONPIA che operano all'interno del Pronto Soccorso Ospedaliero

Il medico Neuropsichiatra Infantile reperibile che in situazione di urgenza segnala un minore all'Autorità Giudiziaria invierà una copia della segnalazione al Coordinatore del Servizio Tutela Minori referente per territorio tenendo conto della residenza del minore.

L'Equipe Emergenza Urgenza che in situazione di urgenza segnala un minore all'Autorità Giudiziaria invia una copia della segnalazione al Coordinatore del Servizio Tutela Minori referente per territorio tenendo conto della residenza del minore, coinvolgendo l'Assistente Sociale dell'equipe stessa.

Al Servizio Tutela Minori vanno segnalati anche i casi in cui si è dovuto ricorrere all'intervento del Magistrato di turno per il consenso al trattamento sanitario in caso di rifiuto/assenza dei genitori o rifiuto del minore.

Al Servizio Tutela Minori vanno segnalati anche i minori che vengono ricoverati e che risultano in carico al Servizio Tutela Minori tenendo conto della residenza del minore. Eventualmente il nominativo può essere trasmesso all'Assisitente Sociale della UONPIA o dell'Equipe Emergenza Urgenza che lo comunicherà al Servizio Tutela Minori competente.

Anche per i minori non residenti nei Comuni referenti per la UONPIA, sarebbe opportuno inviare al Responsabile dell'Area Sociale del Comune di residenza del minore copia della segnalazione che si invierà all'Autorità Giudiziaria.

Dalla segnalazione all'arrivo del mandato

Nel periodo di tempo che trascorrerà dalla segnalazione all'Autorità Giudiziaria all'arrivo del mandato, la UONPIA e i Servizi coinvolti sul caso continueranno a monitorare la situazione del minore attivando gli interventi che si riterranno opportuni.

Se si invieranno aggiornamenti all'Autorità Giudiziaria copia verrà inoltrata al Responsabile del Servizio Tutela Minori e al Responsabile del Servizio Sociale referente per residenza del minore.

Si valuterà caso per caso la presenza degli operatori UONPIA alla lettura del decreto emesso dall'Autorità Giudiziaria ai genitori.

Valutazione clinico psicodiagnostica del minore su richiesta del servizio tutela minori

La UONPIA è il Servizio Sanitario specialistico a cui il Servizio Tutela Minori si rivolge per richiedere una consulenza per le valutazioni psicodiagnostiche a favore dei minori con decreto dell'Autorità Giudiziaria.

Le richieste di consulenza saranno prese in carico previa verifica del quesito di valutazione posto dal Servizio Tutela Minori. Tale quesito deve necessariamente rientrare negli interventi di competenza della UONPIA. Si analizzerà quindi l'iter e le conclusioni del percorso valutativo del minore effettuato in precedenza o dal Servizio Tutela Minori o da altri Servizi. Questo permetterà di focalizzare con precisione il quesito diagnostico al quale la UONPIA è chiamata a rispondere.

La consulenza UONPIA può essere quindi attivata con un quesito valutativo a conclusione di una precedente valutazione.

In particolare rientrano nelle competenze della UONPIA i seguenti quadri diagnostici:

- patologie neurologiche;
- disturbi della condotta e disturbi somatici reattivi (previa valutazione psicologica screening);
- disturbo dello spettro autistico;
- ritardo del linguaggio;
- ritardo dello sviluppo psicomotorio;
- disturbo dell'apprendimento (DF DSA);
- disturbo d'ansia/fobico/ossessivo compulsivo/attacchi di panico;
- ADHD;
- disturbo di autoregolazione (sonno/veglia; controllo sfinterico, disturbo alimentare);
- disturbi somatici reattivi a disturbo del comportamento (previa valutazione psicologica screening).

1. Il Servizio Tutela Minori invierà richiesta scritta alla UONPIA di valutazione clinica -psicodiagnostica sul minore allegando il mandato o il decreto dell'Autorità Giudiziaria e la documentazione di valutazione effettuata dal minore precedentemente

all'invio alla UONPIA (indagine sul nucleo- CTU- referti medici- valutazioni da parte di altri servizi ecc.).

2. Incontro con il Servizio Tutela Minori per la presentazione del caso e per l'individuazione del focus di valutazione da parte dell'equipe UONPIA. Identificazione delle procedure per il consenso al trattamento da parte dei genitori per iniziare la valutazione sul minore.
3. Avviso ai genitori e al minore, da parte del Servizio Tutela Minori, dell'avvio della valutazione del minore presso la UONPIA.
4. Valutazione del minore secondo gli obiettivi precedentemente concordati con il Servizio Tutela Minori.
5. Restituzione della valutazione clinica- psicodiagnostica del minore al Servizio Tutela Minori.
6. Individuazione del Progetto riabilitativo terapeutico per il minore e per il suo nucleo famigliare tenendo conto degli elementi emersi dal lavoro integrato tra Servizi. Le ipotesi cliniche devono essere correlate con tutti gli indicatori emersi nel corso delle indagini-valutazioni effettuate dai Servizi coinvolti sul caso. Gli elementi clinici della valutazione devono essere messi in relazione con quelli emersi dalla valutazione delle capacità genitoriali e quelli dall'indagine sociale.
7. La UONPIA non effettua valutazioni delle competenze genitoriali o valutazioni delle osservazioni delle relazioni fra genitori e figli.
8. Definizione delle modalità di restituzione della valutazione clinico-psicodiagnostica del Progetto terapeutico per il minore ai genitori.
9. Caso per caso si valuterà l'opportunità di una restituzione ai genitori con modalità congiunta UONPIA- Servizio Tutela Minori ai genitori.
10. Stesura della relazione clinica per il Servizio Tutela Minori e per l'Autorità Giudiziaria.

11. Invio della relazione clinica al Servizio Tutela Minori che la invierà all'Autorità Giudiziaria salvo diversi accordi

Nella fase successiva alla valutazione, la UONPIA collaborerà con il Servizio Tutela Minori e con gli altri Servizi coinvolti sul caso per la realizzazione del Progetto riabilitativo terapeutico, per gli incontri di monitoraggio della situazione e per la predisposizione di eventuali nuovi interventi terapeutici fino alla chiusura del caso. Redigerà eventuali relazioni cliniche di aggiornamento per l'Autorità Giudiziaria.

3. ITER PER INIZIO PERCORSO PSICOTERAPIA

Per l'attivazione dell'intervento di psicoterapia, anche se l'intervento è prescritto dal decreto dell'Autorità Giudiziaria, ci si attiene al documento elaborato dal Gruppo di lavoro interaziendale per le Psicoterapie Infantili ASL (anno 2005) e adolescenziali che aveva individuato per gli assi diagnostici evidenziati secondo l'ICD 9 e l'ICD 10 le possibilità terapeutiche da attivare in sinergia o in forma singola per raggiungere efficaci obiettivi di recupero. L'intervento terapeutico può essere attivato solo se la diagnosi, accertata secondo ICD 9 ICD 10, rientra nella categoria diagnostica evidenziata nelle linee guida documento stesso.

La UONPIA deve quindi verificare l'esistenza dei presupposti clinico-diagnostici e sociali per l'attivazione dell'iter di psicoterapia diventando responsabile del Progetto Terapeutico e della verifica dello stesso (PTI)

1. Se il minore è privo di valutazione diagnostica, la UONPIA si incontrerà con il Servizio Tutela Minori e concorderà l'iter di valutazione sul minore per definire la diagnosi, successivamente alla quale il nominativo sarà inserito nella lista d'attesa per la presa in carico terapeutica.

2. Se il minore è stato valutato dal Servizio Tutela Minori si concorderà un incontro tra Servizi per condividere la diagnosi e successivamente inserire il minore nella lista d'attesa per la presa in carico terapeutica.
3. Se il minore è stato sottoposto a CTU con definizione di diagnosi, la UONPIA e il Servizio Tutela Minori si incontreranno per visionare la documentazione, condividere la diagnosi e il percorso di presa in carico del minore affinché il nominativo possa essere inserito nella lista d'attesa per la presa in carico terapeutica
4. Se il minore è stato sottoposto a CTU ma non viene evidenziata la diagnosi, la UONPIA e il Servizio Tutela Minori si incontreranno per definire un adeguato percorso diagnostico sul minore per l'eventuale inserimento del nominativo nella lista d'attesa per la presa in carico terapeutica.

In conclusione l'avvio di una psicoterapia deve tenere conto di alcuni imprescindibili fattori:

- Individuazione del percorso psicoterapeutico più opportuno a seconda della psicodiagnosi rilevata.
- Adesione di genitori e del minore (consapevole) al percorso psicoterapico.
- Adesione dei genitori agli interventi eventualmente prescritti dal Decreto dell'Autorità Giudiziaria o concordati con i Servizi coinvolti sul caso, in concomitanza con l'avvio della psicoterapia del minore, per il sostegno alla loro funzione genitoriale.
- Consenso dei genitori al trattamento in assenza di decadenza della responsabilità genitoriale o di limitazione della responsabilità genitoriale nell'area sanitaria.

L'inserimento del nominativo del minore nella lista di attesa del percorso terapeutico comporta un tempo di attesa spesso prolungato prima della presa in carico da parte della UONPIA. Sarà quindi

opportuno, nel momento in cui il paziente sarà effettivamente preso in carico concordare tra Servizi un incontro di rete per gli opportuni aggiornamenti e per ridefinire o confermare l'obiettivo dell'intervento.

Criticità

La UONPIA non effettua terapie famigliari, si sottolinea la carenza di strutture all'interno del territorio di referenza della UONPIA.

Si sottolinea che diagnosi quali anoressia, abuso sessuale, grave disturbo post-traumatico da stress richiedono che il percorso terapeutico sia attivato con caratteristiche di urgenza e presso Centri altamente specialistici. Resta da concordare l'iter d'invio in tali Centri, ruoli e competenze.

4. INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITA' TERAPEUTICA CON DECRETO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Valutata e condivisa da parte degli operatori referenti del minore la scelta di inserimento in Comunità Terapeutica occorre il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, il consenso del minore maturo che abbia compiuto i 16 anni o/e un provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora il minore sia sottoposto ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ne decreti l'inserimento è necessario avviare una stretta collaborazione con il Servizio Tutela Minori ed i Servizi coinvolti (Equipe Emergenza Urgenza se ricoverato in Ospedale, Servizio Sociale...)

Importante è la predisposizione di un progetto co-costruito fra Servizi in favore del minore e della sua famiglia.

Per ottenere l'autorizzazione all'inserimento in Comunità Terapeutica da parte dell'ASL ci si deve attenere scrupolosamente a quanto prescritto dal Protocollo vigente.

La permanenza in Comunità Terapeutica in genere non deve superare i due anni.

Compiti e funzioni della UONPIA

La UONPIA ha la responsabilità del Progetto terapeutico riabilitativo a favore del minore e deve verificare che le prestazioni terapeutiche erogate dalla Comunità Terapeutica siano conformi ai bisogni di cura del minore.

La UONPIA è il Servizio con cui l'ASL si interfaccia per monitorare il percorso terapeutico del minore inserito.

Compiti e funzioni:

- Individuazione della Comunità Terapeutica tenendo conto del quadro clinico del minore e delle indicazioni regionali e dell'ASL in merito all'inserimento dei minori in Comunità Terapeutiche in stretta collaborazione con il Servizio Tutela Minori.
- Presentazione della situazione clinica del minore e del contesto famigliare in cui è inserito agli operatori della Comunità Terapeutica ed individuazione degli obiettivi del percorso d'inserimento in stretta collaborazione con il Servizio Tutela Minori.
- Presentazione del Progetto d'inserimento in Comunità Terapeutica alla famiglia e al minore evidenziando gli obiettivi clinici, il funzionamento e le regole della struttura individuata in collaborazione del Servizio Tutela Minori.
- Caso per caso si valuterà la programmazione di un incontro di conoscenza fra il minore e gli operatori che lo accoglieranno in Comunità. Tale incontro, antecedente all'inserimento, potrà avvenire o in Comunità Terapeutica o all'UONPIA.
- Monitoraggio periodico dell'inserimento in Comunità Terapeutica con particolare attenzione al percorso clinico e farmacologico in collaborazione con il personale medico della Comunità ed

in collaborazione con il Servizio Tutela Minori.

- Informazione e aggiornamento alla famiglia d'origine sul quadro clinico del minore e sul raggiungimento degli obiettivi proposti in stretta collaborazione con il Servizio Tutela Minori.
- Predisposizione di aggiornamenti per l'Autorità Giudiziaria o per l'ASL in collaborazione con il Servizio Tutela Minori.
- Predisposizione del Progetto clinico di dimissione con organizzazione dei tempi e dei modi del rientro sul territorio in collaborazione con il Servizio Tutela Minori e i Servizi territoriali coinvolti nella realizzazione del Progetto stesso

5. SERCOP – TUTELA MINORI

Attivazione del servizio minori su mandato diretto dell'Autorità Giudiziaria

Nei casi in cui arrivi un provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria relativo ad un minore non segnalato dai Servizi del territorio (come invece evidenziato nelle tipologie precedentemente indicate) è possibile evidenziare due possibilità:

1. La situazione del minore soggetto a provvedimento dell'AG è sconosciuto a tutti i Servizi del territorio (UONPIA, Servizi sociali etc).

a. Nel caso in cui venga richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria una valutazione psicologica o psicodiagnostica del minore, il Servizio Tutela Minori attua tale approfondimento mediante la figura dello psicologo del Servizio stesso, stabilendo in seguito, se necessaria, l'opportunità di richiedere alla Neuropsichiatria Infantile un approfondimento specialistico (ad esempio, presenza di elementi psicopatologici che possano far ipotizzare la necessità di un intervento farmacologico, rilevazione di necessità di approfondi-

mento neuropsichiatrico finalizzato a diverse ipotesi di trattamento, approfondimenti cognitivi specialistici quali ad esempio disturbi di apprendimento a fronte di rilievi emersi da parte delle scuole, ecc.). L'invio in UONPIA, invece, viene effettuato immediatamente nel caso in cui ciò venga prescritto esplicitamente da parte del provvedimento del Tribunale.

b. Nel caso in cui la richiesta non sia di tipo valutativo psicodiagnostico ma già progettuale, con una richiesta di sostegno psicologico o psicoterapia, la tutela assume la regia tecnica degli interventi da mettere in atto facendo riferimento a tutte le risorse territoriali attivabili o prescritte dal mandato. Se invece il decreto dell'Autorità Giudiziaria prevede già l'avvio di una psicoterapia all'esito della valutazione psicologica, il Servizio Tutela Minori inoltra una formale richiesta di collaborazione all'UONPIA, informando del fatto che il Servizio Tutela sta effettuando la valutazione del minore e quindi informando già il Servizio specialistico della possibilità che all'esito della stessa sia necessario attivare una terapia.

In questo caso è necessario che il Servizio Tutela richieda all'UONPIA una "visita neuropsichiatrica per una diagnosi", in modo tale che venga effettuata una sola visita da parte della Neuropsichiatria Infantile, senza la necessità di rivedere più volte i bambini per l'attribuzione di un codice diagnostico.

Una criticità emersa riguarda l'invio in UONPIA di minori per trattamenti altamente specialistici (relativi all'abuso e al grave maltrattamento) ove resta da concordare ruoli e competenze specifiche rispetto a chi debba formulare l'invio e la presa in carico.

c. Nel caso in cui la richiesta preveda l'allontanamento del minore dal suo nucleo di origine, il Servizio Tutela Minori attua tale intervento come da procedure di Servizio interno.

Nei casi in cui venga coinvolto il Servizio specialistico UONPIA, il Servizio Tutela Minori invia richiesta scritta di collaborazione (per la valutazione o per la presa in carico del minore), allegando copia

del provvedimento e la documentazione significativa inerente il minore e il suo nucleo familiare, all'attenzione del Dirigente Sanitario e dell'A.S., referente per tutti i casi in cui è coinvolto il Servizio Tutela Minori. A seguito di ciò, una volta individuato da parte dell'UONPIA il medico di riferimento assegnato alla situazione (sempre presente su ciascun caso) e eventuali altre figure professionali, si organizza un incontro preliminare per lo scambio di informazioni utili tra tutti i Servizi coinvolti, finalizzato alla definizione del ruolo e dei compiti di ciascuno, nel rispetto dei tempi dettati dall'Autorità Giudiziaria. Il Servizio Tutela Minori, in forza del ruolo di regia tecnica degli interventi sopra specificato, deve essere informato pertanto dei tempi e delle programmazioni degli interventi in atto che vengono concordati in sede di incontro, per coordinare gli interventi in essere in costante raccordo con il Tribunale.

Si evidenzia, inoltre, la specifica competenza del Servizio Tutela Minori in relazione alle valutazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria in merito a procedimenti penali a carico di minorenni.

2. La situazione del minore soggetto a provvedimento dell'AG è nota ai Servizi Sociali, alla UONPIA o entrambe.

a. Nel caso in cui la situazione sia nota al Servizio Sociale del Comune, il Servizio Tutela Minori solitamente provvede ad un raccordo telefonico con il collega coinvolto sul caso al fine di acquisire le informazioni necessarie e valutare l'opportunità di organizzare un incontro di rete per un ulteriore approfondimento della situazione. Nel caso in cui siano stati attivati da parte del Comune interventi a sostegno del minore e del nucleo familiare, il Servizio Tutela Minori provvede ad acquisire la documentazione che potrebbe essere utile e a mantenere un costante raccordo con il Servizio Sociale comunale, con l'obiettivo di mantenere una presa in carico integrata.
b. Nel caso in cui la situazione sia nota all'UONPIA o ad un altro Servizio specialistico, si distinguono le diverse tipologie di casi:

» Richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria di una valutazione psicologica o psicodiagnostica del minore: il Servizio Tutela Minori, attraverso un contatto con l'AS del Servizio specialistico, informa della ricezione del mandato da parte del Tribunale, richiedendo un incontro di rete, sia per lo scambio di informazioni utili sia per concordare come proseguire rispetto alla presa in carico della situazione a fronte della richiesta di valutazione espressa dall'AG. In sede di incontro preliminare viene esplicitato e concordato se e in che tempi è possibile il mantenimento della medesima figura professionale (neuropsichiatra, psicologa, ecc.) che ha già in carico il minore, oppure se è necessario prevedere un cambiamento di tale figura, a fronte di specifiche scelte cliniche o organizzative. In alcuni casi, infatti, la pregressa conoscenza dello specialista da parte del minore può apparire proficua occasione per consentire al minore una più facile presa in carico; in altre situazioni può essere al contrario maggiormente favorevole un cambio di operatore proprio per precise scelte cliniche, sempre nell'obiettivo di favorire il contatto con il minore in oggetto. A seconda degli accordi presi nel corso dell'incontro di raccordo effettuato, il Servizio Tutela invia richiesta scritta di collaborazione (per la valutazione), allegando copia del provvedimento e la documentazione significativa inerente il minore e il suo nucleo familiare, all'attenzione del medico di riferimento per il minore e dell'A.S. (referente per tutti i casi in cui è coinvolto il Servizio Tutela Minori). Parallelamente anche i Servizi specialistici provvedono ad inviare al Servizio Tutela le relazioni da loro precedentemente effettuate.

» Richiesta da parte dell'AG di una presa in carico psicologica o psicoterapeutica del minore: Il Servizio Tutela Minori, come nel caso sopra descritto, concorda con l'AS del Servizio specialistico un incontro di rete al fine di verificare se l'intervento

prescritto è già attivo (e, nel caso, se proseguirlo con il medesimo operatore) o, se non attivo il sostegno ma conosciuto il minore, concordare la migliore modalità e tempistica per la sua presa in carico. A seguito di tale incontro se l'intervento non è già stato precedentemente avviato, si inoltra formale richiesta e si acquisiscono le relazioni già prodotte.

» Richiesta da parte dell'AG che prevede l'allontanamento del minore dal suo nucleo di origine: il Servizio Tutela Minori attua tale intervento come da procedure ma valutando l'opportunità di coinvolgere il servizio specialistico al fine di individuare modalità e struttura più idonea per il minore. Se la richiesta di inserimento comunitario riguarda una struttura specialistica (comunità terapeutica) il coinvolgimento della UONPIA appare immediato e necessario al fine dell'individuazione di più idonea struttura, così come da indicazioni dell'ASL.

Sia nei casi in cui il minore è noto ad altri Servizi, sia in caso contrario, qualora la collaborazione con i Servizi specialisti preveda un loro coinvolgimento nella valutazione prescritta, una volta terminata la valutazione stessa, si concorda un incontro di restituzione con il Servizio in cui condividere una progettualità relativa al minore in oggetto, e concordare i tempi e modi della restituzione di tali contenuti ai familiari e al minore stesso. Potrebbero essere in ogni caso necessari e/o richiesti incontri in itinere di raccordo con i singoli Servizi, prima della conclusione delle valutazioni, sulla base di specifiche richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria e esigenze da parte dei Servizi.

Nel caso in cui i Servizi specialistici siano coinvolti nella presa in carico psicologica o psicoterapeutica, si prevedono incontri periodici di rete e un costante raccordo nei momenti di necessaria ridefinizione progettuale o diverse richieste dell'AG.

Si concorda inoltre che le valutazioni effettuate dai vari Servizi vengano condivise anche attraverso uno scambio delle relazioni stesse, da inviare ai Responsabili dei Servizi.

Si sottolinea, infine, come, una volta effettuata la dimissione e chiusura del caso, la cartella è a disposizione del Comune di appartenenza del nucleo.

Ogni Comune ha peraltro la possibilità di accedere alle informazioni relative alla presa in carico dei minori residenti sul proprio territorio anche prima della chiusura, in ogni fase del processo, grazie al software gestionale del Servizio Tutela Minori "Icaro".

6. COMUNI

1. Segnalazione che viene inviata direttamente dal Servizio sociale del Comune all'AG.

Il Servizio Sociale di base del Comune (SSB) che ha in carico una situazione complessa e di presunto pregiudizio per i minori può valutare l'opportunità di ricorrere alla consulenza del Servizio Tutela Minori (STM) al fine della segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Tale modalità si considera prassi definita per gli operatori Sercop che lavorano all'interno dei Servizi Sociali di Base.

Tutte le segnalazioni inviate all'Autorità Giudiziaria devono essere inoltrate per conoscenza al Coordinatore del Servizio Tutela Minori.

Nella fase di attesa di un eventuale provvedimento dell'Autorità Giudiziaria il monitoraggio e gli ulteriori aggiornamenti alla stessa rimangono di competenza dei Servizi Sociali di Base che ne darà tempestiva informazione al STM.

Nel caso in cui al STM arrivi un provvedimento relativo ad una situazione non segnalata dal SSB, lo stesso, su richiesta del STM, si rende disponibile a fornire ogni informazione utile in merito.

Nel momento in cui viene emesso un mandato dall'A.G. il STM provvede alle convocazioni degli utenti e alla lettura congiunta dello stesso con il SSB qualora abbia segnalato.

Nella fase della presa in carico il SSB collabora con il STM per gli aspetti di natura economica.

2. Segnalazione che viene inviata congiuntamente dal Servizio sociale del Comune e i servizi specialistici territoriali (di seguito SST) all'Autorità Giudiziaria (AG).

Il SSB del Comune e i SST che hanno in carico congiuntamente una situazione complessa e di presunto pregiudizio per i minori possono valutare l'opportunità di ricorrere alla consulenza del STM al fine della segnalazione all'AG.

Tutte le segnalazioni congiunte SSB/SST vengono inviate all'AG concordando di volta in volta il segnalante che allegherà le relazioni, richieste per iscritto, dei servizi coinvolti; copia della segnalazione dovrà essere inoltrata per conoscenza al Responsabile del Servizio Tutela Minori e a tutti i responsabili degli altri Servizi.

Nella fase di attesa di un eventuale provvedimento dell'AG il monitoraggio e gli ulteriori aggiornamenti alla stessa rimangono di competenza dei Servizi Sociali di Base e dei SST che ne daranno tempestiva informazione al STM.

Nel momento in cui viene emesso un mandato dall'A.G. relativo al caso segnalato in integrazione con gli altri servizi, il STM organizza un incontro allargato con gli operatori della rete coinvolti al fine di definire il percorso da attuare con la specifica di obiettivi, priorità e compiti di ciascuno. In tale contesto si decideranno inoltre le modalità più opportune di convocazione degli utenti e di lettura del provvedimento.

Nella fase della presa in carico il SSB collabora con il STM per gli aspetti di natura economica e con i SST in caso di necessità.

3. Segnalazione relativa "a minore straniero non accompagnato"

che viene inviata all'AG da SSB e/o Forze dell'Ordine (di seguito FFOO)

Nel caso in cui venga ritrovato sul territorio un minore straniero non accompagnato (previ accertamenti), il SSB in collaborazione con le FFOO procederà al suo collocamento c/o una struttura protetta reperita in collaborazione con il STM.

Parallelamente il SSB segnalerà al Giudice Tutelare c/o TO di Milano e per conoscenza alla Procura c/o TM di Milano inviando come da prassi al Responsabile del STM

Contestualmente invierà al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di Roma le schede di segnalazione relative alla rilevazione di minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano (ex Comitato per i minori stranieri non accompagnati) e compilerà il "Progetto Quadro" richiesto dall'ASL

Fino all'arrivo del Provvedimento la situazione rimarrà in carico al SSB.

4. Inserimento di minori seguiti dalla UONPIA territoriale in comunità terapeutica senza Decreto dell'AG

Nel caso in cui un minore seguito dalla UONPIA territoriale necessiti un inserimento in CT terapeutica e i genitori ne condividano il progetto, la UONPIA provvederà ad inviare richiesta di collaborazione al responsabile del SSB che valuterà la possibilità di coprire i costi relativi alla struttura individuando comunque un operatore di riferimento.

La situazione in questo caso rimarrà in carico al SSB fino alla sua chiusura o all'eventuale necessità di segnalare all'AG; in questo caso si seguiranno le procedure sopradescritte.

Il SSB provvederà inoltre a compilare in collaborazione con il medico della UONPIA, ciascuno per la propria competenza, l'aggiornamento semestrale richiesto dall'ASL in ordine all'andamento del progetto clinico del minore e sociale del nucleo.